



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI
IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO.**

PROCEDURE OPERATIVE.

INDICE

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO. PROCEDURE OPERATIVE	1
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	2
Art. 2 - Principi comuni	2
Art. 3 - Affidamenti di importo pari o inferiore a 1.000,00 euro	3
Art. 4 - Affidamenti di importo inferiore a 40.000.00 euro	3
4.1 Lavori/servizi/forniture	4
4.2 Servizi di ingegneria e architettura	4
4.3 Lavori/Servizi/Forniture ripetitivi	4
Art. 5 - Richiesta preventivi e Criterio della rotazione	4
5.1 Affidamento diretto.....	4
5.2 Richiesta preventivi	5
Art. 6 - Contenuto richiesta di preventivi	5
Art. 7 - Prescrizioni anticorruzione	5
Art. 8) - Mercato elettronico	6
Art. 9 - Verifiche requisiti	6
Art. 10 - Pubblicità post gara	6
Art. 11 - Criteri di Aggiudicazione	6
Art. 12 - Stipula del contratto	7
Art. 13 – Garanzie.....	7
Art. 14 – Norma di rinvio	7
Art. 15 - Entrata in vigore	7

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.

- 1) Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") e alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle linee guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed approvate con delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016 nonché alle modifiche apportate all'art. 36 comma 2 lett. a) dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."
- 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune di Monteleone Rocca Doria per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:
 - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
 - b) per i servizi sociali e gli altri servizi;

Art. 2 - Principi Comuni

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/2016, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
- 2) Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Qualora il Responsabile del servizio non assegni ad altro dipendente in possesso di idonea qualifica la responsabilità unica del procedimento si intende che questa è in capo al medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 e art. 31 comma 1 della legge n. 241 / 1990.
- 3) Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art. 31 del Codice. Si applica la disciplina di cui al precedente comma 2.
- 4) Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del procedimento garantisce, in aderenza:
 - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un rapido accesso alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza, e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - a) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
- 5) Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
- 6) Tutti, gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

Art. 3 – Affidamenti di importo pari o inferiore a 1.000,00 euro

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore o uguale a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto.
- 2) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo una o più delle seguenti motivazioni:
 - tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
- 3) La soglia di € 1.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.
- 4) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.
- 5) Nel caso di ricorso al MEPA o al CAT Sardegna devono essere rispettati i medesimi criteri e modalità, operative.

Art. 4 – Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 cita tra le aree a rischio quella che concerne “l’affidamento di lavori, servizi e forniture”. In ragione di una semplificazione delle procedure da adottare si distinguono di seguito le seguenti fasce:

4.1 Lavori/ servizi/ forniture

- a) importo compreso tra euro 1.001,00 e euro 20.000,00: può avvenire tramite affidamento diretto previa verifica del rispetto del criterio di rotazione come disciplinato al successivo art. 5;
- b) importo compreso tra euro 20.001,00 e euro 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto previa richiesta, di n. 3 preventivi come disciplinati al successivo art. 5.2;

4.2 Servizi di ingegneria e architettura.

- c) importo compreso tra euro 1.001,00 e euro 20.000,00: può avvenire tramite affidamento diretto previa verifica del rispetto del criterio di rotazione come disciplinato al successivo art. 5;
- d) importo compreso tra euro 20.001,00 e euro 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto previa richiesta, di n. 3 preventivi come disciplinati al successivo art. 5.2;

4.3 Lavori /Servizi/forniture ripetitivi.

In relazione ai contratti di lavori, servizi o di forniture che manifestano una ripetitività nel tempo (es. servizi di manutenzione, forniture continuative di beni ecc.) è d'obbligo attivare procedure di affidamento pluriennale (superiore ad anni due).

Art. 5 – Richiesta preventivi e Criterio di rotazione.

Il criterio di rotazione non trova una sua definizione nel testo del Codice dei contratti seppure sia richiamato dall’art. 36. Si rende necessario, pertanto, stabilire modalità operative che regolano il principio di rotazione, ove applicabile e salvo diverse motivazioni tecniche riconducibili al luogo e alla tipologia di lavorazione oggetto di affidamento. Il criterio di rotazione non trova applicazione per le ditte che si sono aggiudicate appalti mediante procedure aperte.

Il criterio di rotazione trova applicazione anche con riferimento al mercato elettronico (MEPA, CAT Sardegna o altro mercato elettronico di soggetti aggregatori o stazioni appaltanti).

5.1 Affidamento diretto.

In tutte i casi nei quali il RUP proceda **all'affidamento diretto** deve essere dato conto del rispetto del criterio della rotazione attenendosi ai seguenti principi:

- a) Qualora un operatore nel corso di un anno (solare) sia stato destinatario di affidamenti diretti, che cumulativamente o singolarmente abbiano raggiunto almeno il 90% dell'importo della fascia di riferimento non può ricevere ulteriori affidamenti diretti. Non potrà partecipare a procedure

che prevede la richiesta di preventivi l'impresa che, sommando gli incarichi ricevuti anche in fasce inferiori, supera il limite di importo della fascia per cui concorre. Tale limite non si applica qualora l'affidatario abbia ricevuto le commesse a seguito di procedure competitive (manifestazioni di interesse, gare aperte ecc).

- b) Non può essere destinataria di affidamento diretto la ditta che ha riportato una valutazione negativa in precedenti contratti con l'Amministrazione o con la quale siano stati attivati o sussistano contenziosi relativi all'esecuzione dei lavori non definiti in via bonaria e quando si siano registrate violazioni al codice di comportamento sanzionate o meno con la risoluzione del contratto

5.2 Richiesta preventivi.

- a) Nel caso in cui il RUP debba procedere, **previa richiesta di preventivi**, non potranno essere destinatari di inviti a formulare offerta, gli operatori economici, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente punto 5.1 a) e b) per cui non saranno invitati a formulare offerta. Può essere sempre invitato a procedura l'aggiudicatario uscente nel rispetto di quanto ribadito al punto precedente.
- b) Se una impresa non accetta la proposta di lavoro/servizio/fornitura per più di 2 volte, senza fornire motivazioni, non sarà contattata per anni 2.

Art. 6 – Contenuto richiesta preventivi.

- 1) La richiesta di preventivi deve contenere i seguenti elementi:
- a) Criterio di aggiudicazione;
 - b) Riferimenti alla documentazione contrattuale;
 - c) Modalità di presentazione del preventivo;
 - d) Indicazione della documentazione richiesta;
 - e) Modalità di svolgimento della procedura
 - f) Indicazione delle garanzie richieste;
 - g) Eventuale capitolato speciale d'appalto/foglio patti e condizioni.
- 2) In allegato alla richiesta di preventivo il RUP trasmette modello dichiarazione relativa a:
- art. 80 d.Lgs. n. 50/2016 - requisiti di ordine generale
 - art. 83 d.Lgs. n. 50/2016 - requisiti di idoneità professionale
 - art. 86 d.lgs. n. 50/2016 - requisiti di capacità tecnica, e professionale
- 3) L'Ente si riserva, di utilizzare, per la trasmissione delle lettere di invito e delle successive comunicazioni, i mezzi indicati nel Codice dei contratti (telefax, posta elettronica, etc.).

Art. 7 – Prescrizioni anticorruzione.

In tutti i casi di affidamenti di cui al presente regolamento il RUP dovrà rispettare le prescrizioni derivanti da legge o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e precisamente:

- a) Art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012. Acquisizione dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il 4° grado, o di altri vincoli anche di lavoro o

- b) professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili di settore del Comune di Monteleone Rocca Doria.
- c) Dichiarazione del responsabile del procedimento di spesa/responsabile del servizio in ordine alla comunicazione di "interessi finanziari" - "conflitti di interesse" ex combinato disposto art. 54, comma 7 d.Lgs. n. 105/2001 e art. 15, comma 3, DPR n. 62/2013.

Art. 8 – Mercato elettronico

- 1) Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in ordine agli acquisti CONSIP e MEPA.
- 2) Nei casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico, il Responsabile utilizza:
 - la ODA (Ordine diretto di acquisto) nei casi eli affidamento diretto di cui all'art. 3.
 - la RdO (Richieste di Offerta), in tutti gli altri casi, dando luogo comunque e sempre ad una procedura comparativa a termini degli art. 6.
- 3) Tenendo conto delle peculiarità del mercato elettronico, il Responsabile deve comunque osservare le disposizioni del presente regolamento, compresa la preventiva dichiarazione di assenza di conflitto di interesse in merito agli operatori da invitare.

Art. 9 – Verifiche e requisiti

- 1) Il RUP deve accertare in capo alla ditta aggiudicataria il possesso dei requisiti di natura generale e speciale di cui agli art. 80 - 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, mediante richiesta delle relative autocertificazioni.
- 2) In caso di adesione al Mercato elettronico la presente precisazione non è necessaria, poiché le autocertificazioni sui requisiti generali vengono acquisite da Consip all'atto dell'abilitazione del fornitore al Mercato e rinnovate ogni 6 mesi. Si suggerisce, pertanto, l'acquisizione dell'autocertificazione per quanto attiene la dichiarazione del requisito di regolarità previdenziale (DURC) per la quale sussiste (anche nei casi in cui è ammessa l'autocertificazione) una validità quadrimestrale.

Art. 10 – Pubblicità post gara

- 1) Effettuata la procedura comparativa o disposta l'aggiudicazione, il Responsabile, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del nuovo Codice, deve pubblicare ed aggiornare sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, i seguenti dati: -Tipologia e genere dell'affidamento; - Operatori invitati; - Numero delle offerte pervenute; Nominativo dell'operatore economico aggiudicatario; - Importo dell'aggiudicazione.
- 2) Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

Art. 11 – Criteri di aggiudicazione

- 1) Per la scelta del contraente è seguito, di norma, il criterio del minor prezzo, sempre che ricorrano le condizioni disposte ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice.
- 2) Eccezionalmente, per lavori, servizi e forniture in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione e/o di fornitura, la valutazione potrà concernere, oltre all'elemento prezzo, anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione, mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, la valutazione potrà concernere, oltre al prezzo, anche l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari ("offerta economicamente più vantaggiosa").

Art. 12 – Stipula del contratto

- 1) Ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del nuovo Codice, trattandosi di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto deve essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
- 2) Si precisa che i contratti stipulati in forma di scrittura privata ai sensi del 1° comma, sono sottoscritti dalle parti esclusivamente in modalità elettronica (con firma elettronica qualificata o digitale).
- 3) La scrittura privata (o la corrispondenza commerciale) può essere sottoscritta contestualmente dalle parti o a distanza:
 - a) **In caso di sottoscrizione contestuale** le parti sottoscrivono personalmente il contratto stipulato in modalità elettronica con firma digitale o firma elettronica qualificata valida;
 - b) **In caso di sottoscrizione a distanza** il contratto deve essere predisposto dall'amministrazione ed inviato via pec/mail alla parte privata, la quale provvederà ad apporre la propria firma digitale e invierà il contratto o la lettera firmata all'amministrazione la quale apporrà poi la propria firma digitale. In tale caso è necessario comunicare al proponente, tramite PEC, l'avvenuta sottoscrizione in quanto da tale data decorrono gli effetti dell'atto.

Art. 13 – Garanzie

- 1) Le ditte esecutrici e/o fornitrici potranno essere tenute a presentare la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 del Codice. Di norma si prescinde alla richiesta di cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del "Codice".
- 2) Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

Art. 14 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche apportate all'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 , nonché le linee guida od altri provvedimenti ANAC).

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di avvenuta pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale dell'ente.